

Comune di Borgone Susa (Torino)

Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale vigente – azione con i poteri dell’art. 42, 2° comma, lettera b), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Estratto verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 16 giugno 2011.

Oggetto: Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale vigente – azione con i poteri dell’art. 42, 2° comma, lettera b), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 28.8.2003, ha subito successive modifiche approvate con deliberazioni C.C. n. 47 del 30.11.2004, C.C. n. 15 del 5.5.2005, C.C. n. 22 del 15.9.2005 e C.C. n. 5 del 2.3.2010;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 2.3.2010 è stato approvato il Testo Unico del Regolamento Edilizio Comunale;

Vista la necessità di apportare modifiche al Regolamento Edilizio Comunale:

- per il miglioramento della disciplina urbanistica sul territorio comunale;
- in rapporto alle modifiche apportate al D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia);

Atteso di apportare le seguenti modifiche al testo vigente del Regolamento Edilizio Comunale:

- Nell’indice, la dicitura “art 27 bis” viene soppressa in quanto articolo inesistente;
- L'art. 3 comma 1 lettera b che, nel testo vigente recita:

b) il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assentibile con procedimento di sub-delega ai sensi della L.R. 20/1989 e s.m.i.;

viene soppresso;

- l'art. 4 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

viene sostituito come segue:

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, almeno ogni 60 giorni e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

- l'art. 4 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto

viene sostituito come segue:

2. Il Responsabile del Servizio Tecnico designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto

- l'art. 4 comma 9 che, nel testo vigente recita:

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

viene sostituito come segue:

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su schede numerate per ogni seduta in ordine progressivo in ragione annua, e siglate in ogni pagina dai componenti presenti e dal Segretario.

- l'art. 7, nel testo vigente recita:

Art. 7 Richiesta di Permesso a Costruire

viene sostituito come segue:

Art. 7 Richiesta di Permesso di Costruire, Comunicazione di Manutenzione Straordinaria, S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) , D.I.A. (Denuncia di inizio Attività)

- l'art. 7 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso a Costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

viene sostituito come segue:

1 Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso di Costruire o presenta Comunicazione di Manutenzione Straordinaria, S.C.I.A. o. D.I.A. per le tipologie di intervento previste dalla legge.

- l'art. 7 comma 4 punto 18) che, nel testo vigente recita:

- Dichiarazione ai sensi della legge 46/90 in cui risulti che l'intervento non è soggetto al progetto per gli impianti;

viene sostituito come segue:

- Dichiarazione ai sensi del D.M 37/2008 in cui risulti che l'intervento non è soggetto al progetto per gli impianti;

- l'art. 9 che, nel testo vigente recita:

Art. 9 Diniego del Permesso a Costruire

viene sostituito come segue:

Art. 9 Diniego del Permesso di Costruire

- l'art. 9 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. Il diniego del Permesso a Costruire è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

viene sostituito come segue:

1. Il diniego del Permesso di Costruire è assunto dall'Autorità comunale, previo preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i..

l'art. 9 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del Permesso a Costruire.

viene sostituito come segue:

2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del Permesso di Costruire.

l'art. 10 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. Il titolare del Permesso a Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

viene sostituito come segue:

1. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

l'art. 10 comma 3 che, nel testo vigente recita:

3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso a Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

viene sostituito come segue:

3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A./D.I.A./Comunicazione per Manutenzione Straordinaria, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

l'art. 11 che, nel testo vigente recita:

Art. 11 Voltura del Permesso a Costruire

viene sostituito come segue:

Art. 11 Voltura del Permesso di Costruire

l'art. 12 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore Permesso a Costruire per le opere mancanti, il titolare del Permesso a Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

viene sostituito come segue:

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la presentazione di un'ulteriore titolo abilitativo per le opere mancanti, il titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A./D.I.A. deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita, allegando copia della documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti.

Inserire all'art. 12 il comma 4 con il seguente testo:

4 Per le comunicazioni di inizio lavori relative ad interventi di Manutenzione Straordinaria, entro i tre anni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori deve essere presentata dichiarazione dell'avvenuta conclusione degli stessi.

l'art. 18 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, centrali termiche, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) al ricovero e alla manovra dei veicoli poste all'interno degli edifici, quando pertinenti allo stesso;

f) ai locali cantina (una cantina per ogni unità immobiliare), alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili aventi altezza media inferiore a 2,40 (misurata ad mt.1,50 dal colmo del tetto) privi di impianti di riscaldamento, idrico, con illuminazione inferiore ad 1/8 e di scala fissa di accesso;

g) ai cavedi.

viene sostituito come segue:

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, centrali termiche, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi e alle tettoie, aperti per più del 33% del perimetro. Sono considerate aperte le pareti perimetrali con altezza media inferiore a metri 1,50.

e) alle autorimesse e relative corsie di accesso ubicate all'interno degli edifici. Alle autorimesse edificate nelle aree di pertinenza del fabbricato nel limite massimo di 40 mq per ogni unità immobiliare.

f) ai locali cantina se interrati per più dei 2/3 del volume, alle soffitte ed ai locali sottotetto aventi altezza media inferiore a mt. 2,40 (misurata a mt.1,50 dal colmo del tetto) privi di impianti di riscaldamento, idrico, di scala fissa di accesso o porte di accesso con altezza superiore a 1,20 metri, con illuminazione inferiore ad 1/8.

g) ai cavedi.

l'art. 32 comma 8 che, nel testo vigente recita:

8 La costruzione di verande sarà ammessa quando vengano realizzate sull'intera facciata dell'edificio con utilizzo di materiali atti al corretto inserimento nel contesto architettonico.

viene sostituito come segue:

8 Le verande costruite sui balconi potranno essere realizzate solamente se non fronteggianti strada pubblica.

l'art. 33 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

Dovrà essere prestata attenzione alla definizione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici che possono presentare un valido collegamento tra l'edificato ed il paesaggio circostante, essi dovranno diventare parte integrante della progettazione.

I percorsi interni al lotto residenziale dovranno essere realizzati per le zone montane in pietra o materiale simile, con l'esclusione di pavimentazioni in cemento. Si dovranno preferire superfici drenanti al fine di evitare l'impermeabilizzazione del territorio.

Il corretto inserimento ambientale per la costruzione di nuovi edifici ampliamenti si dovrà ottenere mediante:

corretto inserimento dei fabbricati tenendo conto delle forme compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature.

Nelle zone di versante dovranno essere limitati gli sbancamenti, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche del terreno. Gli eventuali muri per il contenimento terra dovranno essere rivestiti in pietra o mascherati con edera rampicante.

Nelle zone montane le falde dei tetti dovranno far riferimento alla disposizione delle coperture circostanti, sarà preferibile mantenere la copertura a due falde con la linea di colmo disposta parallelamente o trasversalmente all'asse stradale, mentre l'inclinazione delle falde di copertura dovrà adeguarsi a quella che contraddistingue la zona dell'intervento.

Gli ampliamenti dovranno integrarsi con i volumi delle preesistenze ed adottare soluzioni congruenti con le caratteristiche compositive-architettoniche dei manufatti esistenti.

L'inserimento di volumi di piccole dimensioni destinati ad impianti tecnici, dovrà legarsi in maniera organica con l'edificio principale evitando di assumere caratteristiche di stupefazione.

Per i fabbricati produttivi gli ampliamenti degli edifici dovranno sempre rispettare le caratteristiche del fabbricato principale, mentre gli impianti tecnologici dovranno essere mascherati e posizionati nei punti di minor visibilità rispetto alle aree di pubblico passaggio.

viene sostituito come segue:

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

Dovrà essere prestata attenzione alla definizione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici che possono presentare un valido collegamento tra l'edificato ed il paesaggio circostante, essi dovranno diventare parte integrante della progettazione.

I percorsi interni al lotto residenziale dovranno essere realizzati per le zone montane in pietra o materiale simile, con l'esclusione di pavimentazioni in cemento. Si dovranno preferire superfici drenanti al fine di evitare l'impermeabilizzazione del territorio.

Nel caso di interventi di pavimentazione del suolo sarà necessario provvedere alla realizzazione di un idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche che preveda condotte separate rispetto a quelle di fognatura con scarico in corpo ricettore superficiale o condotta di smaltimento delle acque meteoriche pubblica. Potrà essere consentito lo scarico in fognatura solamente quando non risulti presente altro sistema di smaltimento idoneo, mantenendo comunque separate le condotte fino al confine di proprietà privata.

In caso di realizzazione di rete di raccolta delle acque meteoriche, si dovrà provvedere allo scarico delle stesse in corpo ricettore superficiale o condotta di smaltimento delle acque meteoriche pubblica. Potrà essere consentito lo scarico in fognatura solamente quando non risulti presente altro sistema di smaltimento idoneo, mantenendo comunque separate le condotte fino al confine di proprietà privata.

Il corretto inserimento ambientale per la costruzione di nuovi edifici ampliamenti si dovrà ottenere mediante:

corretto inserimento dei fabbricati tenendo conto delle forme compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature.

Nelle zone di versante dovranno essere limitati gli sbancamenti, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche del terreno. Gli eventuali muri per il contenimento terra dovranno essere rivestiti in pietra o mascherati con edera rampicante.

Nelle zone montane le falde dei tetti dovranno far riferimento alla disposizione delle coperture circostanti, sarà preferibile mantenere la copertura a due falde con la linea di colmo disposta parallelamente o trasversalmente all'asse stradale, mentre l'inclinazione delle falde di copertura dovrà adeguarsi a quella che contraddistingue la zona dell'intervento.

Gli ampliamenti dovranno integrarsi con i volumi delle preesistenze ed adottare soluzioni congruenti con le caratteristiche compositive-architettoniche dei manufatti esistenti.

L'inserimento di volumi di piccole dimensioni destinati ad impianti tecnici, dovrà legarsi in maniera organica con l'edificio principale evitando di assumere caratteristiche di stupefazione.

Per i fabbricati produttivi gli ampliamenti degli edifici dovranno sempre rispettare le caratteristiche del fabbricato principale, mentre gli impianti tecnologici dovranno essere mascherati e posizionati nei punti di minor visibilità rispetto alle aree di pubblico passaggio.

l'art. 33 comma 4 che, nel testo vigente recita:

4 I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo

viene sostituito come segue:

4 I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo. Le nuove aperture (finestre, porte ecc) devono essere realizzate sia per dimensioni che per ubicazione in modo da garantire l'inserimento architettonico. I balconi da realizzare o ricostruire su fabbricati costruiti in data antecedente il 01.09.1967 dovranno essere, per le parti visibili da suolo pubblico, realizzati con materiali e forme che riprendano le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Per gli edifici ricadenti nelle zone Ra o Na è ammessa la realizzazione su terrazzi di pergolati per rampicanti con materiali, tecniche e soluzioni coerenti con la caratterizzazione storica degli edifici. Non è mai ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo delle facciate che dovrà essere valorizzato e ripristinato con gli elementi e i materiali caratterizzanti l'ambiente storico (es. pietra per mensole e balconi, legno per i serramenti e per la struttura del tetto, pietre ecc.): particolare attenzione dovrà essere prestata per quanto riguarda intonaci e tinteggiatura.

l'art. 33 comma 5 che, nel testo vigente recita:

5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

viene sostituito come segue

5 Il colore della tinteggiatura degli edifici è subordinato alla compatibilità dello stesso alla tabella colori depositata presso gli Uffici Comunali approvata con specifico provvedimento.

l'art. 33 comma 6 che, nel testo vigente recita:

6 I condizionatori o altri impianti tecnologici devono essere collocati possibilmente sul versante opposto alla pubblica via .Quando non sia possibile soddisfare questo requisito mediante l'utilizzo di apparecchiature in commercio, dovranno valutarsi con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Edilizia.

viene sostituito come segue

6 I condizionatori o altri impianti tecnologici devono essere collocati possibilmente sul versante opposto alla pubblica via .Quando non sia possibile soddisfare questo requisito mediante l'utilizzo di apparecchiature in commercio, dovranno valutarsi con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate.

l'art. 33 comma 8 che, nel testo vigente recita:

8 Il deposito di merci o materiali non inquinanti è consentito sul territorio comunale se compatibile con la destinazione d'uso del suolo. Esso è soggetto a Permesso a Costruire così come previsto dall'art. 3 lettera e punto n°7) del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 nel caso in cui l'area sia occupata da materiale per un periodo superiore ai 90 giorni.

Nelle aree industriali i materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività potranno essere depositati all'interno delle aree libere, con esclusione delle aree destinate a parcheggio e di quelle a verde.

viene sostituito come segue

8 Il deposito di merci o materiali non inquinanti è consentito sul territorio comunale se compatibile con la destinazione d'uso del suolo. Esso è soggetto a Permesso di Costruire così come previsto dall'art. 3 lettera e punto n°7) del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 nel caso in cui l'area sia occupata da materiale per un periodo superiore ai 90 giorni.

Nelle aree industriali i materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività potranno essere depositati all'interno delle aree libere, con esclusione delle aree destinate a parcheggio e di quelle a verde, realizzando una idonea schermatura rispetto alle aree confinanti di diversa destinazione urbanistica anche se separata da strada pubblica.

l'art. 40 comma 10 che, nel testo vigente recita:

10 Sono da considerarsi attività edilizia libera e pertanto non soggetta a D.I.A. o Permesso di Costruire l'installazione di arredo da giardino (un gazebo, pergolati, tende, forni in muratura per barbecue, piccoli manufatti destinati a deposito attrezzi da giardino o gioco bimbi aventi superficie massima di mq. 9,00 e altezza massima di mt. 3 al colmo, serre non fisse per una superficie non superiore a 15 mq) nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali.

I locali di deposito attrezzi da giardino andranno eseguiti con materiali e tecniche tali da armonizzarsi con l'ambiente costruito circostante, in legno con manto di copertura in tegole canadesi, lose o preferibilmente con materiale uniforme alla copertura del fabbricato principale.

Le serre andranno realizzate con intelaiatura metallica corredata con materiale trasparente sia per le pareti laterali comprensive della porta che per la copertura.

viene sostituito come segue:

10 Sono da considerarsi elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ai sensi del D.P.R. 380/2001e s.m.i.:

- Gazebi

- Pergolati
 - Forni in muratura per barbecue
 - Serre
 - Manufatti in legno, o materiale ecocompatibile simile al legno, destinati a deposito attrezzi da giardino aventi superficie massima di 9,00 mq e altezza massima di mt. 3 al colmo. Tali strutture andranno eseguite con materiali e tecniche tali da armonizzarsi con l'ambiente costruito circostante, in legno con manto di copertura in tegole canadesi, lose, bituminosa verde o preferibilmente con materiale uniforme alla copertura del fabbricato principale.
- Le serre andranno realizzate con intelaiatura metallica corredata con materiale trasparente sia per le pareti laterali comprensive della porta che per la copertura.

l'art. 50 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2 Le strutture costruite in lamiera non sono consentite su tutto il territorio comunale, saranno ammesse, previo Permesso a Costruire, solamente strutture precarie che dovranno essere eliminate dopo tre anni dalla data di installazione.

viene sostituito come segue:

2 Le strutture costruite in lamiera non sono consentite su tutto il territorio comunale; saranno ammesse, previa presentazione di S.C.I.A., solamente strutture precarie che dovranno essere eliminate dopo tre anni dalla data di installazione.

l'art. 50 comma 4 che, nel testo vigente recita:

4 Nelle aree produttive possono essere realizzate strutture telonate o similari a carattere temporaneo in deroga alle norme di P.R.G.C a condizione che venga mantenuta la distanza dal confine di proprietà o ottenuto l'assenso del confinante. La temporaneità si intende per un arco temporale di tre anni, eventualmente prorogabile su apposita e motivata richiesta di parte per ulteriori 3 anni. Decorsi tali termini la struttura dovrà essere rimossa. A garanzia dell'effettiva demolizione della struttura dovrà essere presentata per il rilascio del provvedimento apposita polizza fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune. La polizza fideiussoria dovrà essere pari all'importo necessario alla rimozione delle opere oggetto di costruzione temporanea.

viene sostituito come segue:

4 Nelle aree produttive possono essere realizzate strutture telonate/containers o similari a carattere temporaneo in deroga alle norme di P.R.G.C a condizione che venga mantenuta la distanza dal confine di proprietà o ottenuto l'assenso del confinante. La temporaneità si intende per un arco temporale di tre anni, eventualmente prorogabile su apposita e motivata richiesta di parte per ulteriori 3 anni. Decorsi tali termini la struttura dovrà essere rimossa. A garanzia dell'effettiva demolizione della struttura dovrà essere presentata per il rilascio del provvedimento apposita polizza fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre

eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune. La polizza fideiussoria dovrà essere pari all'importo necessario alla rimozione delle opere oggetto di costruzione temporanea.

Inserire all'art. 50 il comma 5 con il seguente testo:

5 E' ammessa la costruzione, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nelle aree agricole, fatti salvi i vincoli ambientali, di manufatti in legno destinati a deposito attrezzi da giardino/orto aventi superficie massima di 20,00 mq e altezza massima di mt. 3 al colmo. Tali strutture andranno eseguite con materiali e tecniche tali da armonizzarsi con l'ambiente circostante, in legno con manto di copertura in tegole canadesi, lose, bituminosa verde Tali strutture potranno essere solamente mantenute per un arco temporale di tre anni, eventualmente prorogabile su apposita e motivata richiesta di parte per ulteriori 3 anni. Decorsi tali termini la struttura dovrà essere rimossa.

Visto l'art. 3, 10° comma della legge Regione Piemonte 8.7.1999 n. 19 che dispone che le modifiche ai regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure dello stesso art. 3 (approvazione del regolamento edilizio);

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri del responsabile dei servizi tecnici e del responsabile dei servizi finanziari;

Visti:

■ l'art. 42, 2° comma, lettera "b", D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

■ l'art. 8 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;

che demandano al C.C. la competenza in merito alla pianificazione territoriale ed urbanistica:

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 11
- astenuti: n.==
- votanti: n. 11
- voti favorevoli: n. 11
- voti contrari: n. ==

delibera

1) di approvare, per le motivazioni esposte, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, nei seguenti termini:

- Nell'indice, la dicitura "art 27 bis" viene soppressa in quanto articolo inesistente;

- L'art. 3 comma 1 lettera b che, nel testo vigente recita:

b) il rilascio di titoli abilitativi edilizi per qualsiasi tipo di intervento assentibile con procedimento di sub-delega ai sensi della L.R. 20/1989 e s.m.i.;

viene soppresso;

- l'art. 4 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

viene sostituito come segue:

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, almeno ogni 60 giorni e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

- l'art. 4 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto

viene sostituito come segue:

2. Il Responsabile del Servizio Tecnico designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto

- l'art. 4 comma 9 che, nel testo vigente recita:

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

viene sostituito come segue:

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su schede numerate per ogni seduta in ordine progressivo in ragione annua, e siglate in ogni pagina dai componenti presenti e dal Segretario.

- l'art. 7, nel testo vigente recita:

Art. 7 Richiesta di Permesso a Costruire

viene sostituito come segue:

Art. 7 Richiesta di Permesso di Costruire, Comunicazione di Manutenzione Straordinaria, S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) , D.I.A. (Denuncia di inizio Attività)

- l'art. 7 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1 Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso a Costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

viene sostituito come segue:

1 Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso di Costruire o presenta Comunicazione di Manutenzione Straordinaria, S.C.I.A. o. D.I.A. per le tipologie di intervento previste dalla legge.

- l'art. 7 comma 4 punto 18) che, nel testo vigente recita:
- Dichiarazione ai sensi della legge 46/90 in cui risulti che l'intervento non è soggetto al progetto per gli impianti;

viene sostituito come segue:

- Dichiarazione ai sensi del D.M 37/2008 in cui risulti che l'intervento non è soggetto al progetto per gli impianti;
- l'art. 9 che, nel testo vigente recita:

Art. 9 Diniego del Permesso a Costruire

viene sostituito come segue:

Art. 9 Diniego del Permesso di Costruire

- l'art. 9 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1 Il diniego del Permesso a Costruire è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

viene sostituito come segue:

1 Il diniego del Permesso di Costruire è assunto dall'Autorità comunale, previo preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i..

l'art. 9 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2 Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del Permesso a Costruire.

viene sostituito come segue:

2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del Permesso di Costruire.

l'art. 10 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1 Il titolare del Permesso a Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

viene sostituito come segue:

1 Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

l'art. 10 comma 3 che, nel testo vigente recita:

3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso a Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

viene sostituito come segue:

3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A/D.I.A/Comunicazione per Manutenzione Straordinaria, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

l'art. 11 che, nel testo vigente recita:

Art. 11 Voltura del Permesso a Costruire

viene sostituito come segue:

Art. 11 Voltura del Permesso di Costruire

l'art. 12 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore Permesso a Costruire per le opere mancanti, il titolare del Permesso a Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

viene sostituito come segue:

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la presentazione di un'ulteriore titolo abilitativo per le opere mancanti, il titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A/D.I.A. deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita, allegando copia della documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti.

Inserire all'art. 12 il comma 4 con il seguente testo:

4. Per le comunicazioni di inizio lavori relative ad interventi di Manutenzione Straordinaria, entro i tre anni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori deve essere presentata dichiarazione dell'avvenuta conclusione degli stessi.

l'art. 18 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, centrali termiche, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) al ricovero e alla manovra dei veicoli poste all'interno degli edifici, quando pertinenti allo stesso;

f) ai locali cantina (una cantina per ogni unità immobiliare), alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili aventi altezza media inferiore a 2,40 (misurata ad mt. 1,50 dal colmo del tetto) privi di impianti di riscaldamento, idrico, con illuminazione inferiore ad 1/8 e di scala fissa di accesso;

g) ai cavedi.

viene sostituito come segue:

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, centrali termiche, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi e alle tettoie, aperti per più del 33% del perimetro. Sono considerate aperte le pareti perimetrali con altezza media inferiore a metri 1,50.

e) alle autorimesse e relative corsie di accesso ubicate all'interno degli edifici. Alle autorimesse edificate nelle aree di pertinenza del fabbricato nel limite massimo di 40 mq per ogni unità immobiliare.

f) ai locali cantina se interrati per più dei 2/3 del volume, alle soffitte ed ai locali sottotetto aventi altezza media inferiore a mt. 2,40 (misurata a mt. 1,50 dal colmo del tetto) privi di

impianti di riscaldamento, idrico, di scala fissa di accesso o porte di accesso con altezza superiore a 1,20 metri, con illuminazione inferiore ad 1/8.

g) ai cavedi.

l'art. 32 comma 8 che, nel testo vigente recita:

8. La costruzione di verande sarà ammessa quando vengano realizzate sull'intera facciata dell'edificio con utilizzo di materiali atti al corretto inserimento nel contesto architettonico.

viene sostituito come segue:

8. Le verande costruite sui balconi potranno essere realizzate solamente se non fronteggianti strada pubblica.

l'art. 33 comma 1 che, nel testo vigente recita:

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

Dovrà essere prestata attenzione alla definizione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici che possono presentare un valido collegamento tra l'edificato ed il paesaggio circostante, essi dovranno diventare parte integrante della progettazione.

I percorsi interni al lotto residenziale dovranno essere realizzati per le zone montane in pietra o materiale simile, con l'esclusione di pavimentazioni in cemento. Si dovranno preferire superfici drenanti al fine di evitare l'impermeabilizzazione del territorio.

Il corretto inserimento ambientale per la costruzione di nuovi edifici ampliamenti si dovrà ottenere mediante:

corretto inserimento dei fabbricati tenendo conto delle forme compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature.

Nelle zone di versante dovranno essere limitati gli sbancamenti, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche del terreno. Gli eventuali muri per il contenimento terra dovranno essere rivestiti in pietra o mascherati con edera rampicante.

Nelle zone montane le falde dei tetti dovranno far riferimento alla disposizione delle coperture circostanti, sarà preferibile mantenere la copertura a due falde con la linea di colmo disposta parallelamente o trasversalmente all'asse stradale, mentre l'inclinazione delle falde di copertura dovrà adeguarsi a quella che contraddistingue la zona dell'intervento.

Gli ampliamenti dovranno integrarsi con i volumi delle preesistenze ed adottare soluzioni congruenti con le caratteristiche compositive-architettoniche dei manufatti esistenti.

L'inserimento di volumi di piccole dimensioni destinati ad impianti tecnici, dovrà legarsi in maniera organica con l'edificio principale evitando di assumere caratteristiche di stupefazione.

Per i fabbricati produttivi gli ampliamenti degli edifici dovranno sempre rispettare le caratteristiche del fabbricato principale, mentre gli impianti tecnologici dovranno essere mascherati e posizionati nei punti di minor visibilità rispetto alle aree di pubblico passaggio.

viene sostituito come segue:

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

Dovrà essere prestata attenzione alla definizione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici che possono presentare un valido collegamento tra l'edificato ed il paesaggio circostante, essi dovranno diventare parte integrante della progettazione.

I percorsi interni al lotto residenziale dovranno essere realizzati per le zone montane in pietra o materiale simile, con l'esclusione di pavimentazioni in cemento. Si dovranno preferire superfici drenanti al fine di evitare l'impermeabilizzazione del territorio.

Nel caso di interventi di pavimentazione del suolo sarà necessario provvedere alla realizzazione di un idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche che preveda condotte separate rispetto a quelle di fognatura con scarico in corpo ricettore superficiale o condotta di smaltimento delle acque meteoriche pubblica. Potrà essere consentito lo scarico in fognatura solamente quando non risulti presente altro sistema di smaltimento idoneo, mantenendo comunque separate le condotte fino al confine di proprietà privata.

In caso di realizzazione di rete di raccolta delle acque meteoriche, si dovrà provvedere allo scarico delle stesse in corpo ricettore superficiale o condotta di smaltimento delle acque meteoriche pubblica. Potrà essere consentito lo scarico in fognatura solamente quando non risulti presente altro sistema di smaltimento idoneo, mantenendo comunque separate le condotte fino al confine di proprietà privata.

Il corretto inserimento ambientale per la costruzione di nuovi edifici ampliamenti si dovrà ottenere mediante:

corretto inserimento dei fabbricati tenendo conto delle forme compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature.

Nelle zone di versante dovranno essere limitati gli sbancamenti, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche del terreno. Gli eventuali muri per il contenimento terra dovranno essere rivestiti in pietra o mascherati con edera rampicante.

Nelle zone montane le falde dei tetti dovranno far riferimento alla disposizione delle coperture circostanti, sarà preferibile mantenere la copertura a due falde con la linea di colmo disposta parallelamente o trasversalmente all'asse stradale, mentre l'inclinazione delle falde di copertura dovrà adeguarsi a quella che contraddistingue la zona dell'intervento.

Gli ampliamenti dovranno integrarsi con i volumi delle preesistenze ed adottare soluzioni congruenti con le caratteristiche compositive-architettoniche dei manufatti esistenti.

L'inserimento di volumi di piccole dimensioni destinati ad impianti tecnici, dovrà legarsi in maniera organica con l'edificio principale evitando di assumere caratteristiche di stupefazione.

Per i fabbricati produttivi gli ampliamenti degli edifici dovranno sempre rispettare le caratteristiche del fabbricato principale, mentre gli impianti tecnologici dovranno essere mascherati e posizionati nei punti di minor visibilità rispetto alle aree di pubblico passaggio.

l'art. 33 comma 4 che, nel testo vigente recita:

4 I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo

viene sostituito come segue:

4 I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo. Le nuove aperture (finestre, porte ecc) devono essere realizzate sia per dimensioni che per ubicazione in modo da garantire l'inserimento architettonico. I balconi da realizzare o ricostruire su fabbricati costruiti in data antecedente il 01.09.1967 dovranno essere, per le parti visibili da suolo pubblico, realizzati con materiali e forme che riprendano le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Per gli edifici ricadenti nelle zone Ra o Na è ammessa la realizzazione su terrazzi di pergolati per rampicanti con materiali, tecniche e soluzioni coerenti con la caratterizzazione storica degli edifici. Non è mai ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo delle facciate che dovrà essere

valorizzato e ripristinato con gli elementi e i materiali caratterizzanti l'ambiente storico (es. pietra per mensole e balconi, legno per i serramenti e per la struttura del tetto, pietre ecc.); particolare attenzione dovrà essere prestata per quanto riguarda intonaci e tinteggiatura.

l'art. 33 comma 5 che, nel testo vigente recita:

5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

viene sostituito come segue

5 Il colore della tinteggiatura degli edifici è subordinato alla compatibilità dello stesso alla tabella colori depositata presso gli Uffici Comunali approvata con specifico provvedimento.

l'art. 33 comma 6 che, nel testo vigente recita:

6. I condizionatori o altri impianti tecnologici devono essere collocati possibilmente sul versante opposto alla pubblica via .Quando non sia possibile soddisfare questo requisito mediante l'utilizzo di apparecchiature in commercio, dovranno valutarsi con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Edilizia.

viene sostituito come segue

6 I condizionatori o altri impianti tecnologici devono essere collocati possibilmente sul versante opposto alla pubblica via .Quando non sia possibile soddisfare questo requisito mediante l'utilizzo di apparecchiature in commercio, dovranno valutarsi con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate.

l'art. 33 comma 8 che, nel testo vigente recita:

8 Il deposito di merci o materiali non inquinanti è consentito sul territorio comunale se compatibile con la destinazione d'uso del suolo. Esso è soggetto a Permesso a Costruire così come previsto dall'art. 3 lettera e punto n°7) del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 nel caso in cui l'area sia occupata da materiale per un periodo superiore ai 90 giorni.

Nelle aree industriali i materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività potranno essere depositati all'interno delle aree libere, con esclusione delle aree destinate a parcheggio e di quelle a verde.

viene sostituito come segue

8 Il deposito di merci o materiali non inquinanti è consentito sul territorio comunale se compatibile con la destinazione d'uso del suolo. Esso è soggetto a Permesso di Costruire così come previsto dall'art. 3 lettera e punto n°7) del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 nel caso in cui l'area sia occupata da materiale per un periodo superiore ai 90 giorni.

Nelle aree industriali i materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività potranno essere depositati all'interno delle aree libere, con esclusione delle aree destinate a parcheggio e di quelle a verde, realizzando una idonea schermatura rispetto alle aree confinanti di diversa destinazione urbanistica anche se separata da strada pubblica.

l'art. 40 comma 10 che, nel testo vigente recita:

10 Sono da considerarsi attività edilizia libera e pertanto non soggetta a D.I.A. o Permesso di Costruire l'installazione di arredo da giardino (un gazebo, pergolati, tende, forni in muratura per barbecue, piccoli manufatti destinati a deposito attrezzi da giardino o gioco bimbi aventi superficie massima di mq. 9,00 e altezza massima di mt. 3 al colmo, serre non fisse per una superficie non superiore a 15 mq) nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali.

I locali di deposito attrezzi da giardino andranno eseguiti con materiali e tecniche tali da armonizzarsi con l'ambiente costruito circostante, in legno con manto di copertura in tegole canadesi, lose o preferibilmente con materiale uniforme alla copertura del fabbricato principale.

Le serre andranno realizzate con intelaiatura metallica corredata con materiale trasparente sia per le pareti laterali comprensive della porta che per la copertura.

viene sostituito come segue:

10 Sono da considerarsi elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ai sensi del D.P.R. 380/2001e s.m.i.:

- Gazebi
- Pergolati
- Forni in muratura per barbecue
- Serre
- Manufatti in legno, o materiale ecocompatibile simile al legno, destinati a deposito attrezzi da giardino aventi superficie massima di 9,00 mq e altezza massima di mt. 3 al colmo. Tali strutture andranno eseguite con materiali e tecniche tali da armonizzarsi con l'ambiente costruito circostante, in legno con manto di copertura in tegole canadesi, lose, bituminosa verde o preferibilmente con materiale uniforme alla copertura del fabbricato principale.

Le serre andranno realizzate con intelaiatura metallica corredata con materiale trasparente sia per le pareti laterali comprensive della porta che per la copertura.

l'art. 50 comma 2 che, nel testo vigente recita:

2. Le strutture costruite in lamiera non sono consentite su tutto il territorio comunale, saranno ammesse, previo Permesso a Costruire, solamente strutture precarie che dovranno essere eliminate dopo tre anni dalla data di installazione.

viene sostituito come segue:

2. Le strutture costruite in lamiera non sono consentite su tutto il territorio comunale; saranno ammesse, previa presentazione di S.C.I.A., solamente strutture precarie che dovranno essere eliminate dopo tre anni dalla data di installazione.

l'art. 50 comma 4 che, nel testo vigente recita:

4 Nelle aree produttive possono essere realizzate strutture telonate o similari a carattere temporaneo in deroga alle norme di P.R.G.C a condizione che venga mantenuta la distanza dal confine di proprietà o ottenuto l'assenso del confinante. La temporaneità si intende per un arco temporale di tre anni, eventualmente prorogabile su apposita e motivata richiesta di parte per ulteriori 3 anni. Decorsi tali termini la struttura dovrà essere rimossa. A garanzia dell'effettiva demolizione della struttura dovrà essere presentata per il rilascio del provvedimento apposita polizza fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo

cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune. La polizza fideiussoria dovrà essere pari all'importo necessario alla rimozione delle opere oggetto di costruzione temporanea.

viene sostituito come segue:

4 Nelle aree produttive possono essere realizzate strutture telonate/containers o similari a carattere temporaneo in deroga alle norme di P.R.G.C a condizione che venga mantenuta la distanza dal confine di proprietà o ottenuto l'assenso del confinante. La temporaneità si intende per un arco temporale di tre anni, eventualmente prorogabile su apposita e motivata richiesta di parte per ulteriori 3 anni. Decorsi tali termini la struttura dovrà essere rimossa. A garanzia dell'effettiva demolizione della struttura dovrà essere presentata per il rilascio del provvedimento apposita polizza fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune. La polizza fideiussoria dovrà essere pari all'importo necessario alla rimozione delle opere oggetto di costruzione temporanea.

Inserire all'art. 50 il comma 5 con il seguente testo:

5 E' ammessa la costruzione, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nelle aree agricole, fatti salvi i vincoli ambientali, di manufatti in legno destinati a deposito attrezzi da giardino/orto aventi superficie massima di 20,00 mq e altezza massima di mt. 3 al colmo. Tali strutture andranno eseguite con materiali e tecniche tali da armonizzarsi con l'ambiente circostante, in legno con manto di copertura in tegole canadesi, lose, bituminosa verde Tali strutture potranno essere solamente mantenute per un arco temporale di tre anni, eventualmente prorogabile su apposita e motivata richiesta di parte per ulteriori 3 anni. Decorsi tali termini la struttura dovrà essere rimossa.

2) di dare atto che, a seguito delle modifiche suindicate, permane la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Piemonte 29.7.1999 n. 548-9691 e s.m.i.;

3) di dare atto che, in esecuzione all'art. 3, 3° comma della Legge Regione Piemonte 8.7.1999 n. 19, la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di disporre che il Regolamento Edilizio comunale, unitamente alla presente deliberazione, venga trasmesso, in attuazione all'art. 3, 4° comma della legge Regionale 8.7.1999 n. 19, alla Giunta Regionale – Assessorato all'Urbanistica;

5) di dare atto che, sulla base dell'art. 3, 9° comma della Legge Regione Piemonte 8.7.1999 n. 19, le modifiche al regolamento assumono efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione;

6) di rilevare che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri del responsabile dei servizi tecnici e del responsabile dei servizi finanziari;

7) di dichiarare che la presente deliberazione viene assunta con i poteri:

■ dell'art. 42, 2° comma, lettera “b”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

■ dell'art. 8 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;

che demandano al C.C. la competenza in merito alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza del precedente contestuale atto, per consentire l'immediata attuazione degli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 11

- astenuti: n.==

- votanti: n. 11

- voti favorevoli: n. 11

- voti contrari: n. ==

delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione degli adempimenti conseguenti.